



Al Comune di Calascio (AQ)
c.a. RUP Arch. Patrizio Adezio
PEC: comune.calascio@pec.comune.calascio.aq.it

Alla Regione Abruzzo
c.a. dott. Germano De Sanctis
Direttore Dipartimento Sviluppo economico e turismo
PEC: dph@pec.regione.abruzzo.it

p.c. Al Ministero della Cultura
c.a. Ing. Angelantonio Orlando
Direttore UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR
PEC: sg.unitapnrr@mailcert.beniculturali.it

p.c. Comune di Castelli (TE)
c.a. del Sindaco
dott. Rinaldo Seca
PEC: comune.castelli@pec.it

Fasc. Anac n. 1333/2022 (da citare nella corrispondenza)

Oggetto

Comune di Calascio (AQ) - PNRR Bando Borghi linea A della REGIONE ABRUZZO – AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DI UN BORGO A RISCHIO DI ABBANDONO E ABBANDONATO - segnalazione pervenuta dal Sindaco del Comune di Castelli (Provincia di Teramo). Nota di definizione del Procedimento ex. Art. 21 del Regolamento di Vigilanza.

Con nota acquisita al prot. n. 0019051 in data 15/03/2022 il Sindaco del Comune di Castelli ha presentato un esposto segnalando presunte anomalie in merito all'ammissibilità del progetto risultato vincitore del Bando in oggetto.

Nell'ambito degli investimenti del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi" si suddivide in due linee d'intervento: la Linea A dedicata a 21 progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro, e la Linea B dedicata a progetti locali per la rigenerazione culturale e sociale con una dotazione finanziaria complessiva di 580 milioni di euro.

Per la definizione dei 21 progetti finanziati dalla Linea A con un importo massimo pari a 20 milioni di euro per ciascuno, il Ministero della Cultura ha chiesto alle Regioni di presentare entro il 15 marzo 2022 la candidatura di un borgo per ciascuna regione o provincia autonoma.

Con determinazione dirigenziale n. DPH002/006 del 13.01.2022 pubblicata sul BURAT Speciale n° 7 del 21 Gennaio 2022 la Regione Abruzzo approvava l'avviso pubblico per la presentazione di progetti pilota nel territorio di propria competenza. L'avviso/bando riportava le condizioni necessarie e le specifiche per la partecipazione alla selezione; in particolare l'art. 9 relativo ai "BENI OGGETTO DEGLI INTERVENTI" specificava che: "Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione culturale possono riguardare immobili o spazi del patrimonio storico di proprietà del Comune istante o di altra Amministrazione pubblica ed ubicati nel borgo o nel centro storico, i quali risultino versare in almeno una delle seguenti condizioni: a) non più utilizzati; b) da rifunzionalizzare; c) non completati; d) in stato di degrado, od abbandono". Al successivo art. 10



"ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA, CONTROLLO, AVANZAMENTO" – veniva altresì precisato che *"Le spese ammissibili delle proposte progettuali sono quelle direttamente connesse alla realizzazione del progetto. Pertanto, sono ammissibili le spese per: a) servizi e forniture; b) lavori edili, strutturali e impiantistici; c) collaboratori e consulenti; d) spese generali; e) servizi di architettura ed ingegneria (art. 46 D.Lgs. n. 50/2016) per la progettazione degli interventi; f) servizi per la pianificazione economico-finanziaria e gestionale; g) spese di avviamento di nuove attività economiche (attrezzature, arredi, allacci, utenze, adeguamento locali e impianti, affitti fino ad un massimo di dodici mesi); h) spese per ottenimento certificazione"*.

Lamentava al riguardo il Comune di Castelli che il progetto risultato vincitore non era dotato dei requisiti richiesti dal bando. Ciò per il fatto che gli immobili oggetto di intervento del progetto vincitore non risultavano di proprietà del Comune istante o di altra Amministrazione pubblica come richiesto all'art. 9 dell'avviso bensì in comodato d'uso, rilevando altresì che ai sensi del successivo art. 10 dello stesso tra le spese ammissibili e pertanto finanziabili con fondi pubblici non erano previste spese per acquisto di immobili, né spese per ristrutturazione di immobili di proprietà privata con qualsiasi titolo di godimento da parte dell'Amministrazione pubblica.

A seguito di preliminari interlocuzioni con il Comune di Calascio con nota prot. n. 0042105 in data 01/06/2022 veniva avviato un procedimento istruttorio che interessava anche la Regione Abruzzo per la verifica della sussistenza di possibili criticità del progetto presentato nel senso indicato dal Comune istante.

Venivano altresì richiesti al Comune di Calascio ulteriori chiarimenti in merito alla collaborazione prestata da un professionista esterno, l'arch. B, che, dagli atti acquisiti dall'ufficio istruttore, risultava aver predisposto a titolo gratuito i documenti necessari alla partecipazione al bando, nonché in merito ai contratti di comodato d'uso e alle procedure poste in essere dall'Amministrazione per l'acquisto degli immobili oggetto di intervento.

Con note assunte al prot. n. 0047751 in data 17/06/2022 e al n. 0053567 del 30/06/2022 pervenivano le risposte rispettivamente della Regione Abruzzo e del Comune di Calascio, corredate dei documenti a supporto richiesti nella nota di avvio istruttorio.

In merito alla problematica segnalata dal Comune istante la Regione Abruzzo ha riferito che il Comune di Lama dei Peligni, oltreché lo stesso Comune di Castelli, con pari motivazioni avevano presentato ricorso al TAR Abruzzo il quale li aveva rigettati rispettivamente con le sentenze n. 00222/2022 Reg. Prov. Coll. N. 00162/2022 Reg. Ric e n. 00245/2022 Reg. Prov. Coll. N. 00201/2022 Reg. Ric.

La questione posta dall'istante in merito alla legittimità del progetto proposto dal Comune di Calascio, con riferimento all'ottemperanza dello stesso ai requisiti del bando, è pertanto da intendersi risolta con le superiori determinazioni del competente Tribunale Amministrativo.

Dalla documentazione pervenuta dal Comune di Calascio emergevano tuttavia altri profili di criticità.

Riguardo alla collaborazione dell'Arch. B. il sindaco nella propria nota di risposta riferiva che non era in essere alcun contratto di consulenza con il professionista rimandando alle Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune espresse nelle determinazioni dirigenziali n.10 e 11 del febbraio 2022.

In particolare nelle suddette determinazioni si dava atto *"che a causa della carenza di organico e della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione delle opere pubbliche, si ritiene necessaria la collaborazione professionale per la redazione delle schede necessarie per la partecipazione al bando"*. Pertanto *"VISTA la disponibilità a collaborare da parte dell'arch. A. B. ..."* determinava di avvalersi del suddetto architetto *"per la redazione delle schede necessarie per la partecipazione al bando"* **"PROGETTO PILOTA:**



ATTRATTIVITÀ BORGHI REGIONE ABRUZZO”, con un riconoscimento di un rimborso spese forfettario per € 100,00”.

In merito alla legittimità della gratuità della prestazione il Consiglio di Stato, con sentenza del 3 ottobre 2017, n. 4614 prima e successiva del 9 novembre 2021, n. 7442 ha rilevato, in tema di procedure di affidamento di servizi, che *“ nel quadro costituzionale ed eurounitario vigente la prestazione lavorativa a titolo gratuito è lecita e possibile e che il ‘ritorno’ per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità) ...”.*

La medesima giurisprudenza ha altresì precisato, con riguardo all’acquisizione del suddetto “vantaggio indiretto”, che l’Amministrazione deve comunque garantire *“ la par condicio dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. E’ infatti il caso di rilevare che è per questa essenziale ragione che un tale contratto pubblico, per quanto “gratuito” in senso finanziario (ma non economico), non può che rimanere nel sistema selettivo del d.lgs. n. 50 del 2016: altrimenti, se ne fosse fuori, portando alle conseguenze un diverso ragionamento, l’Amministrazione appaltante potrebbe scegliere il contraente a piacimento, con ciò ingenerando un’evidente lesione della par condicio dei potenziali interessati al contratto proprio per quell’utile immateriale e ledendo gli stessi principi di derivazione Eurounitaria del mercato concorrenziale che sono alla base delle commesse pubbliche. La gratuità finanziaria, anche se non economica, del contratto si riflette infatti sulla procedura di selezione, che non può non esservi in concreto adattata.”* (Consiglio di Stato sent. del 3 ottobre 2017, n. 4614).

Volendo aderire a tale orientamento la Stazione Appaltante, anche ove ritenga di accettare una prestazione finanziariamente (ma non economicamente per quanto sopra) gratuita, nel rispetto del principio di concorrenza e al fine di evitare una *lesione della par condicio dei potenziali interessati al contratto*, deve comunque effettuare una selezione dei potenziali offerenti applicando le regole dell’evidenza pubblica, secondo il *sistema selettivo del d.lgs. n. 50 del 2016*.

Conseguentemente, anche al fine di individuare la corretta procedura di gara, l’Amministrazione deve procedere alla preventiva determinazione del corrispettivo o equo compenso calcolato ai sensi del DM 17/06/2016, così come indicato nelle linee guida n.1 di questa Autorità. A tale compenso il concorrente/contraente potrà, se consentito dal bando, eventualmente rinunciare offrendo gratuitamente la propria prestazione nella considerazione *che il ‘ritorno’ per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto ...”*¹. Sarà poi compito della Stazione Appaltante valutare se *“ la garanzia di serietà dell’offerta e di affidabilità dell’offerente – cui l’onerosità mira – può essere ragionevolmente assicurata da altri vantaggi economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari potenzialmente derivanti dal contratto”*. (Cons. di Stato sent. del 3 ottobre 2017, n. 4614).²

Pare comunque opportuno osservare al riguardo che la recente legge delega in materia di contratti pubblici n. 78 del 21 giugno 2022, al fine di evitare eventuali abusi e distorte applicazioni in primo luogo del principio dell’equo compenso sopra richiamato, ha inteso restringere la possibilità di richiedere/offrire prestazioni professionali gratuite, prevedendo esplicitamente quale principio da adottare per la redazione della nuova

¹ Rimane così confermato il concetto di onerosità del contratto pubblico d’appalto, in aderenza all’art. 3 comma 2 lett. ii) del codice dei contratti.

² Il che corrisponderebbe dal punto di vista procedurale, ad esempio, ad offrire, in un appalto affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un ribasso pari al 100% per ciò che attiene la parte economica. La Stazione Appaltante dovrà poi procedere – secondo le procedure dettate dal codice - alla valutazione della congruità e dell’affidabilità dell’offerta presentata considerando gli eventuali altri vantaggi (non finanziari) dell’operatore economico necessariamente dichiarati dallo stesso e così resi trasparenti nell’ambito della procedura.



disciplina sui contratti pubblici il "*divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione*". (L. 21 giugno 2022, n. 78 art. 1 comma 2 lett. l).

Nello specifico caso in esame si osserva che la S.A. ha di fatto fruito di un servizio di architettura contravvenendo a tutti i principi sopra enunciati: concorrenza e par condicio, non avendo effettuato alcuna procedura ad evidenza pubblica, ed equo compenso avendo acquisito il servizio gratuitamente.

Si rilevano altresì difetti di trasparenza negli atti dell'Amministrazione constatato che, dalle delibere acquisite in atti, non è chiara neppure la modalità con la quale è avvenuta l'*autocandidatura* dell'offerente, non essendo stato emesso dall'Amministrazione comunale alcun avviso pubblico relativo all'esigenza di acquisire supporto tecnico per la partecipazione al bando in esame; altresì non risulta esplicitata, nelle sopradette delibere, né la natura né l'entità della prestazione resa dal collaboratore architetto non ritenendosi neppure necessaria la stipula di un contratto con il professionista.

Con riguardo alla natura della prestazione, si osserva che essa consiste in concreto in un servizio di progettazione, constatato che le *schede progettuali* che il professionista si è offerto di compilare gratuitamente costituiscono, di fatto, il progetto pilota risultato poi vincitore, redatto al livello di studio di fattibilità. D'altronde lo stesso Avviso della Regione all'art. 7 punto 3 specificava che "*Il progetto pilota deve essere definito e predisposto secondo il modello degli Studi di Fattibilità...*".

In relazione all'entità finanziaria della prestazione resa la stessa, da quanto sopra considerato, avrebbe dovuto essere valutata applicando le tabelle del DM 17/06/2016 con riferimento all'ammontare complessivo dell'intervento. L'evenienza che un servizio sia reso in forma gratuita non implica infatti che lo stesso abbia un valore finanziario nullo.

In buona sostanza l'Amministrazione Comunale ha concretamente acquisito un progetto in assenza di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica in violazione delle regole della concorrenza e par condicio, ed altresì, considerata la gratuità del servizio di progettazione reso dall'offerente, in assenza della valutazione dell'equo compenso di cui al DM 17/06/2016, evenienza più volte censurata dall'Autorità in ultimo con Atto del Presidente del 19 novembre 2021 (Fasc. Anac n. 2442/2021).

Si osserva infine che ove il prestatore del servizio abbia inteso acquisire un possibile "vantaggio economico" nell'esecuzione delle future fasi progettuali, ovvero nell'ottenimento di altri incarichi specialistici nei limiti di ammissibilità previsti dalla circolare n. 4 del 18/01/2022 del MEF, l'Amministrazione è tenuta a garantire che le procedure di selezione dei professionisti siano ispirate a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità senza che l'eventuale concorrente che ha in precedenza reso la propria gratuita prestazione abbia per questo ad avvantaggiarsi a discapito di altri (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9/11/2021 n. 7442), principio altresì sancito dall'art. 67 del codice dei contratti ai sensi del quale "*qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.*"

In merito alla valutazione degli immobili acquisiti al patrimonio del Comune per la realizzazione del progetto Pilota si osserva quanto segue.

Al momento della pubblicazione dell'avviso della Regione, il Comune di Calascio non aveva la disponibilità di tutti gli immobili nei quali articolare l'intervento di "albergo diffuso" che intendeva proporre e, pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 04.02.2022 aveva dato incarico al Responsabile del Servizio



Tecnico di avviare una procedura per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'acquisto/detenzione di immobili privati.

Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 11 del 23.02.2022, previa specifica istruttoria, veniva approvato l'elenco degli immobili (n. 7) ritenuti idonei per la realizzazione del progetto pilota. Venivano pertanto predisposte scritture private tra il Comune di Calascio ed i privati cittadini che avevano dato la loro disponibilità a concedere in dotazione al Comune gli immobili con contratti di comodato sottoscritti con l'opzione di alienazione in caso di aggiudicazione del bando regionale.

Le stime degli immobili, a cura dei periti incaricati dalla parte alienante, sono state effettuate con riferimento ai dati riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate³.

Per il Comune di Calascio l'OMI, alla data delle valutazioni, per abitazioni di tipo economico in stato conservativo normale nella zona centrale, rilasciava valori compresi fra 440 Euro/mq e 650 Euro/mq riferiti alla superficie lorda dell'immobile.

Si osserva che nella maggioranza dei casi esaminati i periti estimatori hanno proceduto effettuando le seguenti valutazioni:

"...partendo da un valore medio pari ad €.545,00/mq. ($€.440,00 + €.650,00 : 2 = €.545,00$) di superficie lorda (relativa ad uno stato di conservazione normale) così come determinato dall'Agenzia delle Entrate, e considerato che la presente valutazione è riferita ad una superficie netta, ne deriva che il suddetto valore di €.545,00/mq. dovrà essere opportunamente aumentato almeno del 30% in relazione all'area occupata dalle murature. Ne consegue che il valore unitario di un appartamento, in zona centrale, in condizioni normali può essere stimato, in cifra tonda, in €.700,00/mq. Di superficie netta, come segue: $€.545,00 + 30\% = €.708,50$ ed in C.t. €.700,00.

Considerato però che l'immobile in esame è in condizioni manutentive pessime, come sopra descritte, ed è caratterizzato da una funzionalità non ottimale per la presenza di numerosi vani di passaggio (non opportunamente disimpegnati), si rende necessaria una riduzione del suddetto valore che, per i vani principali, può essere congruamente stimato in €.500,00/mq."

Per quanto l'Agenzia delle Entrate sottolinea che "nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima..." la modalità di stima sopra riportata appare poco cautelativa per l'Ente acquirente in quanto non del tutto aderente con i criteri di massima forniti dall'Agenzia delle entrate.

Infatti da quanto risulta dall'avviso della Regione Abruzzo i beni oggetto di intervento devono risultare a) non più utilizzati; b) da rifunzionalizzare; c) non completati; d) in stato di degrado, od abbandono.

³ Si tratta di un database di valori immobiliari, derivanti dalle statistiche provenienti dai rogiti nei quali vengono indicati i valori reali di compravendita degli immobili. Nell'allegato 5 al Manuale OMI dell'Agenzia è illustrata la metodologia adottata dall'Agenzia per la determinazione della superficie commerciale dell'immobile, destinata a valutare il valore venale del bene, o, meglio, il più probabile valore di mercato, la cui conoscenza concorre alla determinazione dell'intervallo dei valori unitari di ciascuna tipologia immobiliare presente nella banca dati OMI.

Il principio adottato fa riferimento al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, allegato C che assume il metro quadrato di superficie catastale quale unità di misura della consistenza degli immobili urbani a destinazione ordinaria.



Il raffronto di un immobile nelle condizioni sopraindicate con un bene considerato dall'Agenzia delle Entrate in stato conservativo normale⁴, riferito al suo valore minimo pari a 440 Euro/mq, risulterebbe già ampiamente remunerativo per l'alienante, non si condivide dunque l'assunzione di un valore medio di raffronto pari a €.545,00 il quale, pur abbattuto di un'aliquota per tenere conto del pessimo stato conservativo, risulta comunque alquanto superiore del minimo sopra indicato dall'Agenzia per un immobile in stato conservativo normale.

Inoltre si osserva che l'agenzia delle Entrate fornisce la quotazione riferita alla superficie lorda dell'immobile calcolata in conformità alle indicazioni del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; considerato che il tecnico estimatore dispone delle planimetrie fornite dal Comune, dalle quali è possibile misurare analiticamente l'area occupata dalle murature (e dunque la superficie lorda dell'immobile), non si comprende perché sia stata considerata nelle valutazioni la superficie netta salvo poi incrementarla "forfettariamente" di un'aliquota pari al 30% che, in qualche caso, appare altresì alquanto sovrastimata.

In buona sostanza, da quanto sopra considerato, si ritiene che il procedimento di stima presenti profili di approssimazione con il rischio, in qualche caso, di una possibile sovrastima degli immobili da acquisire constatato altresì che gli immobili, se rispondenti alle condizioni previste nell'avviso della Regione, si trovano in uno stato di sostanziale abbandono.

In merito all'acquisto di immobili da parte di un'Amministrazione Comunale la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Campania con parere n. 52/2021 del 17 marzo 2021⁵ ha rilevato che *"...per effetto dell'art. 57, comma 2, lettera f) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 a decorrere dal 2020, ..., la disciplina limitativa dell'autonomia negoziale degli enti territoriali, declinata ai fini del contenimento della spesa pubblica sul crinale degli acquisti immobiliari, ha cessato di trovare applicazione, con la conseguenza che gli enti territoriali possono acquistare beni immobili senza necessità di dimostrare il carattere indispensabile ed indilazionabile dell'acquisto, nonché la congruità del prezzo (al riguardo, v. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 99/2020/PAR)..."*.

Tuttavia la stessa Corte ha considerato che *" Rimane sempre la necessità che la sottoscrizione di tali contratti passivi avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell'equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.). Il principio di buon andamento letto alla luce di quello dell'equilibrio di bilancio vincola l'amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. [...]* Inoltre, con riferimento alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, giova rammentare che, *«l'art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (...), letto in combinato disposto con l'art. 17, lett. a), comporta il rispetto dei principi previsti dall'art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice».* E' sempre stato chiaro agli interpreti che tra i contratti pubblici "aventi ad oggetto [...] forniture", di cui all'art. 4 del codice (già art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006) dovessero essere compresi i contratti di acquisto di immobili di cui all'art. 17, lett. a (già art. 19, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 163 del 2006), in quanto, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, nel codice sono disciplinate forme contrattuali non solo riconducibili agli appalti, ma pure ad altri tipi contrattuali...".

⁴ L'Agenzia delle Entrate considera l'immobile in condizioni normali quando, con riferimento ad una tabella di 6 parametri (rivestimenti pavimenti, pareti, infissi interni, infissi esterni, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianto riscaldamento, soffitti, servizi igienici, allarme) solo due di essi risultano in condizioni scadenti;

⁵ parere reso ad un Comune che aveva esigenza di acquistare un bene immobile per finalità socio culturali per i cittadini



L'art. 4 del Codice sopra citato come è noto annovera tra i principi cui devono obbedire i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice medesimo, il principio di economicità il quale esprime il dovere per l'amministrazione di fare buon uso delle risorse disponibili, e ciò, sul piano degli investimenti, si traduce con il "migliore acquisto" possibile.

Nel caso in esame si ritiene che l'Amministrazione, nella procedura volta all'acquisto degli immobili oggetto di intervento, non abbia pienamente garantito il rispetto del principio di economicità di cui all'art. 4 del codice dei contratti constatato che ha ritenuto di accettare una valutazione economica degli stessi non adeguatamente accurata con il rischio di possibili diseconomie per l'Amministrazione medesima.

Alla luce di quanto esposto, in attuazione del deliberato consiliare del 2.11.2022, si comunica pertanto la definizione del procedimento ex art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici con invito al Comune di Calascio, anche per il futuro, ad operare, per l'acquisizione di beni e servizi, in ottemperanza alle norme sull'equo compenso di cui al DM 17/06/2016 e nel rispetto dei principi di concorrenza, par condicio ed economicità sottesi al codice dei contratti.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente il 22 novembre 2022